

Proposta di legge

Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l’abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l’abitato del comune di Aulla (MC).Relazione illustrativa

La proposta di legge si rende opportuna per rispondere alle istanze territoriali in merito ai significativi danni economici subiti dalle attività economiche e produttive extra-agricole (di seguito denominate imprese) dei Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri e Pontremoli a seguito del crollo del Ponte c.d. di Albiano, che attraversava il fiume Magra sulla SS 330, avvenuto in data 8 aprile 2020.

La chiusura della viabilità ha infatti comportato gravi conseguenze per tutte le imprese con unità locale nei Comuni citati, diventati difficilmente raggiungibili. Si tratta di danni che vanno ad aggravare la già critica situazione derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e che ha causato danni economici alle imprese di tutto il territorio nazionale.

Le amministrazioni comunali citate hanno richiesto espressamente alla Regione un intervento specifico che aiuti le imprese del territorio ad alleviare i danni economici, e conseguentemente anche sociali, determinati dal crollo del ponte consentendo loro di ottenere un sostegno finanziario a parziale ristoro dei danni subiti.

Nel rispondere alle istanze del territorio è opportuno cercare una soluzione in grado di identificare, con la massima precisione possibile, gli specifici danni causati dal crollo del ponte distinguendoli dai danni derivanti dalle conseguenze dell’emergenza COVID-19, che hanno invece colpito la generalità delle imprese toscane. A tal fine la norma proposta identifica come destinatarie dell’intervento le imprese ed opera una distinzione tra le imprese autorizzate ai sensi dei provvedimenti nazionali ad esercitare la propria attività, avendo a riferimento le diverse date di apertura, da quelle non autorizzate e che pertanto non sarebbero state in ogni caso operative.

Si configurano di fatto quindi le seguenti fattispecie:

a) imprese autorizzate già dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2020 e dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, che potranno dimostrare i danni subiti sin dal crollo del ponte (8 aprile 2020);

b) imprese autorizzate dai successivi provvedimenti nazionali quali il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (che ha previsto la riapertura di alcune attività a partire dal 4 maggio), il **Decreto-Legge** 16 maggio 2020, n. 33 (*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*) e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 (che hanno disposto il calendario delle ultime riaperture per le ulteriori tipologie di attività economiche rispettivamente a partire dalle date del 18, 25 maggio e 15 giugno 2020). Le imprese ricadenti nelle tipologie previste dai predetti provvedimenti potranno richiedere il sostegno finanziario, previo calcolo dei danni subiti, a partire dalle rispettive date di riapertura. La disciplina di dettaglio è demandata ad una delibera di giunta regionale che approverà gli specifici criteri di accesso al sostegno finanziario previsto dalla norma.

L’importo del danno, determinato sulla base di differenti parametri (fatturato o costi di trasporto) in funzione della tipologia di attività esercitata dell’impresa, costituisce la base per il riconoscimento del sostegno finanziario per cui è prevista la soglia massima del 50%, previa decurtazione del 20% del valore del danno nel caso si utilizzi il parametro del fatturato, presumibilmente ridotto anche per effetto dell’emergenza sanitaria.

ARTICOLATO

L'**articolo 1** disciplina le modalità per riconoscere un sostegno finanziario, a carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2020, a favore delle attività economiche e produttive extra-agricole (di seguito denominate imprese) aventi sede operativa nei territori dei Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri e Pontremoli interessate dal crollo del Ponte c.d. di Albiano (**comma 1**).

Il **comma 2** stabilisce che detto sostegno finanziario è determinato sulla base del danno derivante dal crollo e che questo a sua volta è calcolato sul numero effettivo di giorni nei quali le imprese hanno esercitato la propria attività nel periodo considerato, tenuto conto dei provvedimenti nazionali adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Il successivo **comma 3** prevede che il sostegno finanziario sia riconosciuto dall'8 aprile 2020 (data del crollo del ponte) fino alla ricostituzione di una normale viabilità e comunque non oltre il 31 ottobre 2020.

Il **comma 4** precisa che il sostegno finanziario è previsto per le sole imprese autorizzate ad esercitare la propria attività nel periodo di vigenza dei provvedimenti nazionali emessi in risposta all'emergenza sanitaria per COVID 19 e avendo in considerazione il periodo di effettiva attività sulla base delle disposizioni nazionali che autorizzavano l'apertura di alcune attività e/o, come previsto dalle stesse disposizioni, a seguito di autocertificazione alla Prefettura competente.

Il **comma 5** specifica il metodo di calcolo del danno economico per le imprese, con eccezione delle imprese manifatturiere. Esso è quantificato dalla differenza tra il valore del fatturato registrato nel periodo considerato ed il valore mediano del fatturato negli stessi periodi degli ultimi tre esercizi, riparametrati sullo stesso numero di giorni di attività. E' previsto un abbattimento sulla base dei costi variabili eventualmente non sostenuti nel periodo di riferimento del 2020 e una decurtazione del 20 per cento della differenza risultante come sopra precisato, quale quota attribuibile agli effetti dell'epidemia COVID 19.

Il **comma 6** specifica il metodo di calcolo del danno economico per le imprese che svolgono prevalentemente attività manifatturiere, pari alla differenza tra il valore dei costi di trasporto e approvvigionamento registrati nel periodo considerato ed il valore mediano di tali costi negli stessi periodi dei tre esercizi precedenti, riparametrati sullo stesso numero di giorni di attività.

Al **comma 7** è stabilito che per imprese attive da un periodo inferiore al triennio la base per il calcolo del sostegno finanziario sarà determinata con riferimento al valore più basso di fatturato annuo e di costi variabili, ovvero il valore più alto dei costi di trasporto registrato negli esercizi disponibili.

Il **comma 8** stabilisce che l'importo riconosciuto a titolo di sostegno finanziario non potrà essere superiore al cinquanta per cento del valore del danno, e comunque sarà commisurato alle risorse regionali disponibili sulla base delle domande ricevute.

Alla luce del fatto che l'intervento normativo regionale è finalizzato a limitare il più possibile i danni al tessuto economico e sociale delle zone interessate, il **comma 9** stabilisce che la concessione del sostegno finanziario è condizionato al mantenimento dei posti di lavoro risultanti al 01 aprile 2020 fino alla data di erogazione dell'importo concesso a titolo di sostegno finanziario, nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell'impresa richiedente l'aiuto e beneficiaria dello stesso.

Il **comma 10** precisa che il sostegno finanziario è concesso nel rispetto delle norme sugli aiuti di stato in regime de minimis.

Il **comma 11** stabilisce le modalità con le quali deve essere dimostrato il danno subito (calcolato come sopra detto), ossia attraverso dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 da sottoporre a verifica ai sensi della stessa norma e tramite la presentazione delle relative scritture contabili.

Infine, il **comma 12** stabilisce che la Giunta regionale adotti gli atti per disciplinare la concessione ed erogazione del sostegno finanziario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'**articolo 2** autorizza, per l'attuazione della presente legge, la spesa massima di euro 150.000,00 per l'anno 2020 e ne definisce le modalità di copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020.